REGOLAMENTO (CEE) N. 1427/83 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1983

recante applicazione, alla fine della campagna 1982/1983, di una misura speciale d'intervento per il frumento tenero di qualità panificabile nel Regno del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazone comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma,

considerando che si nutrono preoccupazioni per la tenuta del mercato del frumento tenero da panificazione alla fine della campagna rispetto al prezzo di riferimento nel Regno del Belgio; che è pertanto opportuno, conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75, prevedere l'applicazione, nel paese in questione, di misure speciali d'intervento alla fine della campagna di commercializzazione 1982/1983 sotto forma di acquisto di quantitativi di frumento tenero di qualità minima da panificazione; che tale acquisto dev'essere limitato ai quantitativi necessari per garantire il sostegno del mercato del frumento tenero da panificazione al livello del prezzo della qualità minima;

considerando che è opportuno che tale acquisto avvenga nelle condizioni definite dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3);

considerando che, per quanto riguarda la determinazione della qualità dei cereali in questione, è opportuno riferirsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2062/81 della Commissione, del 15 luglio 1981, che definisce il metodo per la determinazione della qualità panificabile minima del frumento tenero (4) e del reglamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione, del 20 luglio 1977, recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabilie (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1837/82 (6);

considerando che le condizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1629/77 saranno soddisfatte alla fine della campagna di commercializzazione 1982/1983;

considerando che la misura prevista ha come obiettivo il sostegno del mercato del frumento tenero al livello del prezzo di riferimento valido per la campagna in questione; che tale prezzo è aumentato di nove maggiorazioni mensili a decorrere dal 1° settembre; che, per garantire che la misura prevista esplichi i suoi effetti e consentire di evitare che i quantitativi oggetto della suddetta misura siano conferiti nella campagna 1983/1984, occorre altresì indennizzare, su una base forfettaria e giornaliera, l'ammasso effettivo del cereale in questione nel mese di giugno del 1983;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 3, e dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1629/77, l'organismo d'intervento belga acquista, nei limiti definiti al paragrafo 2, i quantitativi di frumento tenero da panificazione, della qualità minima definita dal regolamento (CEE) n. 2062/81, che gli saranno offerti nel mese di giugno 1983.

2. I quantitativi di frumento tenero da panificazione che possono essere offerti all'intervento nell'ambito del presente regolamento sono limitati a 50 000 tonnellate.

3. Il prezzo da pagare è il prezzo di riferimento fissato per la campagna 1982/1983 aumentato di nove maggiorazioni mensili e diminuito di 10,40 ECU/t.

La consegna delle quantità offerte deve aver luogo non oltre il 30 giugno 1983. Un'indennità giornaliera uguale a 0,082 ECU/t è corrisposta a partire dal 1° giugno sino alla data della fornitura o della presa in consegna, secondo il caso.

L'organismo d'intervento belga provvede altresì a garantire la parità d'accesso degli interessati.

4. L'acquisto è effettuato nei centri d'intervento previsti per il frumento tenero, alle condizioni definite negli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2738/75.

Articolo 2

L'organismo d'intervento belga adotta, secondo le necessità, procedure e condizoni complementari di presa in consegna, compatibilmente con le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1983.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
(4) GU n. L 201 del 22. 7. 1981, pag. 6.
(5) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 26.
(6) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione